



**COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
e dei PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
della Provincia di Salerno**

NOTA INFORMATIVA

IL CANDIDATO SIG., C.F., IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI, È STATO INFORMATO DEI MOTIVI, PER I QUALI LA SUDETTA DOMANDA DI ISCRIZIONE È STATA AMMESSA CON RISERVA.

PREMESSO

- che l'art. 3, comma 1, del Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, DPR 7 agosto 2012, n. 137, pubblicato nel Boll. Uff. Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2014 stabilisce che *“Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:*

a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;

b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione; (... omissis...)”;

- che la domanda deve documentare il possesso del titolo di studio al momento dell'iscrizione nel Registro (art. 6, comma 2), a pena di improponibilità della medesima (art. 7, comma 10);

- che, con nota prot. n. 3746/GG/ag del 23 luglio 2015, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito, CNPI) ha illustrato ai Collegi territoriali, come il nuovo diploma di istruzione tecnica, di cui all'art. 6, comma 4, DPR 88/2010, cd. “diploma Gelmini”, non possa essere considerato titolo di studio valido ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della libera professione e, quindi, per accedere all'albo professionale di perito industriale e di perito industriale laureato, nonché al relativo Registro dei praticanti, fermo restando la maturazione del tirocinio, di cui alla Legge 2 febbraio 1990, n. 17;

- che le argomentazioni svolte nella nota citata si aggiungono ed integrano quelle già illustrate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) il 24 maggio 2013, al quale si richiedevano i chiarimenti necessari a dirimere la questione;

- che, in particolare, il CNPI segnalava la circostanza che, alla luce del quadro di referenziazione sulla formazione permanente EQF, la competenza alla progettazione, attribuita per legge ai periti industriali ed ai periti industriali laureati, corrisponde ad un livello di formazione pari al livello EQF 6 e che, consentire l'accesso alla professione regolamentata a candidati in possesso di un titolo di studio inferiore, corrispondente al livello EQF 4, può significare la creazione nell'albo professionale di più livelli di qualificazione ovvero sezioni, per le quali la legge non ha previsto differenti competenze professionali, non essendo stato modificato il regolamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

- che, l'accorpamento delle specializzazioni, di cui al DPR 1222/61, in nove “indirizzi”, suddivisi, a loro volta, in “articolazioni”, statuito dal DPR 88/2010, non tiene conto del carattere tecnico-professionale del titolo di studio, che caratterizza la competenza specifica del perito industriale, nella quale, con il diploma di maturità tecnica, il candidato si presentava agli esami di abilitazione per esercitare la professione inerente la specializzazione specifica conseguita con il diploma;

- che, allo stato, manca una norma di raccordo o di equivalenza/equipollenza, che disciplini l'accesso alla professione regolamentata di perito industriale e di perito industriale laureato con il nuovo titolo di studio nelle sue innovative articolazioni;

- che, a titolo esemplificativo, la “Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente”, di cui all'Allegato D) all'art. 8, comma 1, DPR 88/2010, prevede l'istituzione del “Settore Tecnologico”, dove sei specializzazioni (Meccanica, Fisica Industriale, Industria ottica, Metallurgia, Materie Plastiche, Indu-

stria Navalmeccanica), che corrispondono ad altrettante professioni regolamentate, scompaiono e si confondono nell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia", che non può identificare autonomamente una professione intellettuale, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione all'albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 c.c. e che lascia al candidato agli esami di Stato la scelta del diploma di abilitazione da conseguire per una professione che non è regolata dall'ordinamento professionale ("Meccanica, meccatronica ed energia") e che non gli può essere attribuita discrezionalmente, ma solo con una norma di legge;

CONSIDERATO

- Che il MIUR – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, ha diffuso un "appunto" dell'Ufficio Legislativo, recante "*parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*", datato 16 giugno 2015, con il quale l'Ufficio si dichiara "*favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal compianto disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica*".

- che "*Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM. Inoltre, l'equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell'articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)*".

- che "*Tuttavia – conclude l'Ufficio Legislativo del MIUR – per venire incontro alle esigenze degli Ordini e dei Collegi e per tutelare il valore e la qualità dell'iscrizione ai relativi Albi, si ritiene opportuno chiedere uno specifico parere al Ministero della giustizia (sottolineatura aggiunta, ndr), quale organo vigilante sui Collegi professionali, in merito all'opportunità di prevedere l'obbligo del titolo di studio della laurea (almeno triennale) per l'esercizio delle professioni di geometra, perito industriale, perito agrotecnico e perito agrario*";

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di SALERNO,

VISTI gli atti e i documenti infrascritti,

TENUTO CONTO della particolare delicatezza e rilevanza delle questioni poste, che si riflettono sugli interessi dei candidati all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato, nonché per l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, che l'attività istituzionale del Collegio professionale deve garantire a suffragio delle prescrizioni costituzionali,

CONSIDERATO che la ritenuta equipollenza, così come descritta nell'appunto ministeriale emarginato, non si è materializzata in un atto o provvedimento amministrativo, dotato di efficacia vincolante per i Collegi professionali territoriali, ma che esprimono l'orientamento del MIUR, riassumendolo nella locuzione "*è favorevole*",

IN ATTESA del parere al Ministero della Giustizia, in merito ai titoli di studio validi ai fini dell'accesso alla professione regolamentata, così come auspicato e ritenuto opportuno dallo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che suggerisce la riserva all'iscrizione,

LO HA AMMESSO CON RISERVA.

SALERNO,

per presa visione
Il candidato
